



financial PROJECT

-Rassegna Stampa-

financial CRIME

Edizione -Anno 2- dalla XXXII alla XXXVI Settimana -2026 - n° 8 Sup.- 31 Agosto 2026

-ROC n°42746- Iscrizione Registro Stampa Tribunale- Napoli n°373/2025

BORSE & MERCATI - Cronaca dai Territori sul fenomeno del "WHITE COLLAR CRIME"

L'Informazione che TI AIUTA nella CRESCITA e con SICUREZZA Worldwide



Notizie di Borsa



BORSE & MERCATI

CRONACA DAI TERRITORI

Direttore responsabile: Andrea De China

Email. adechina@icaworldgate.it

-Iscrizione al Registro Stampa Tribunale di Napoli:

Numero 373/25 del 14 gennaio 2025

-ROC: 42746 del 12.02.25

-Editore: ICA WORLD GATE GROUP SRL

-Ricerche-Reportage-REDAZIONE: Roncallo Emilio & Roncallo Mattia

-Stampatore: ICA WORLD GATE GROUP SRL

Viale Ascione 12 - 80055 Portici (Na)

Luogo di Pubblicazione:

Portici (Na) - Il anno 2026- n° 8 del 31 Agosto-

Email. redazione@financialcrime.it

Email. redazione@financialproject.it

-Distribuzione:

-Edizione Digitale-Mail/Online Periodica:

Ogni 1° Lunedì del Mese

-Rassegna Stampa Crime List:

Ogni Lunedì

-Prodotti editoriali in Abbonamento a mezzo EMAIL. e/o P.T.

Diritti Riservati: © 2025 FINANCIAL PROJECT & FINANCIAL CRIME

www.FINANCIALPROJECT.IT

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta senza l'autorizzazione scritta del Proprietario/Editore.

Dalla XXXII alla XXXVI SETTIMANA -anno 2026

.....

Reportage Daily Flash News del 04 Agosto 2026

Ieri sembrava che si stesse aprendo uno spiraglio che prometteva una possibile risoluzione della guerra Iran-Usa, purtroppo dobbiamo smentire l'illusione,

OMISSIS

00000000000000000000

Emilio Roncallo -E. R.-
Redazione del 04/08/2026
Pubblicazione mese di -Agosto-

-- Ricevilo tramite email-- **--Condividi e scrivi alla redazione e potremo scambiare idee e vedute per il futuro**

oo

Reportage Daily Flash News del 05 Agosto 2026

Le dichiarazioni si susseguono da ambo le parti ed ogni giorno e per ogni annuncio, qualcuno degli investitori ci guadagna, sembrerebbe che tutte le notizie siano veicolate alle oscillazioni dei prezzi del petrolio, ed oggi arriva la lieta notizia, ci sono spiragli di apertura per lo Stretto di Hormuz.

OMISSIS

000000000000000000

Mattia Roncallo -M. R.-
 Redazione del 05/08/2026
 Pubblicazione mese di -Agosto-

-- Ricevilo tramite email-- **--Condividi e scrivi alla redazione e potremo scambiare idee e vedute per il futuro**

.....

Reportage Daily Flash News del 06 Agosto 2026

Ci risiamo: tra bugie, indiscrezioni, il giallo del Medio Oriente di mezza estate riprende il suo corso.

OMISSIS

00000000000000000000000000000000

Emilio Roncallo -E. R.-
 Redazione del 06/08/2026
 Pubblicazione mese di -Agosto-

-- Ricevilo tramite email-- **--Condividi e scrivi alla redazione e potremo scambiare idee e vedute per il futuro**

[illegible]

-- Richiedilo tramite email-- -Condividi e Scrivi alla Redazione, potremo scambiare idee e vedute per il futuro

FLASH di Aggiornamento

BI BI boccia il piano di Trump respingendo la roadmap del Board of Peace per Gaza dei 15 punti dichiarando che nessuno Stato palestinese ci sarà sotto il suo governo, e che il ritiro dai territori è subordinato al disarmo di Hamas.

[illegible]

INIZIAMO la - XXX/V- SETTIMANA -ANNO 2026

Reportage Daily Flash News del 17 Agosto 2026

FERIE A SINGLIOZZO

vi daremo solo piccoli Flash per mantenervi aggiornati sul MONDO

○○

FLASH di Aggiornamento

I dati economici del 17 Agosto:

- **EUR / USD:** 1,159 USD
- **Oro:** 4.392 USD
- **Petrolio Brent:** 88,87 USD
- **Stati Uniti 10 anni:** 4,68%
- **BITCOIN:** 63.545 USD

[illegible]

Reportage Daily Flash News del 18 Agosto 2026

UN AUGURIO al nostro Direttore che oggi festeggia un traguardo ambito

OTTANTA PRIMAVERE

e non ci sembra, ma come farà?

○○

FLASH di Aggiornamento

I dati economici del 18 Agosto:

- **EUR / USD:** 1,158 USD
- **Oro:** 4.375 USD
- **Petrolio Brent:** 87,91 USD
- **Stati Uniti 10 anni:** 4,65%
- **BITCOIN:** 63.360 USD

FORZA mancano solo 5 Giorni e riprenderemo tutte le rubriche

La NOTIZIA ci chiama ed il LETTORE aspetta impaziente

La Redazione

Emilio Roncallo -E. R.-
Redazione del 18/08/2026
Pubblicazione mese di -Agosto

Mattia Roncallo -M. R.-
Redazione del 18/08/2026
Pubblicazione mese di -Agosto-

-- Ricevilo tramite email-- --Condividi e scrivi alla redazione e potremo scambiare idee e vedute per il futuro

oooooooooooooooooooooooooooo

Reportage Daily Flash News del 19 Agosto 2026

FESTIVO

oooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooo

Reportage Daily Flash News del 20 Agosto 2026

FESTIVO

oooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooo

Reportage Daily Flash News del 21 Agosto 2026

FESTIVO

oooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooo

INIZIAMO la - XXXV- SETTIMANA -ANNO 2026

Reportage Daily Flash News del 24 Agosto 2026

Si riprende a pieno ritmo, siete tutti ritemprati? Ebbene Iniziamo la nuova

MARATONA di notizie dal MONDO

oooooooooooooooooooooooooooo

Oggi, sembra il nostro primo giorno di scuola, come scolaretti e un po' spaesati, un po' intorpiditi dalle vacanze, forse per il non far niente, ma adesso passiamo ai fatti del giorno e di quanto sono stati i retroscena di questo scorcio di mese.

OMISSIS

oooooooooooooooooooooooooooo

Emilio Roncallo -E. R.-
Redazione del 24/08/2026
Pubblicazione mese di -Agosto-

-- Ricevilo tramite email-- --Condividi e scrivi alla redazione e potremo scambiare idee e vedute per il futuro

oooooooooooooooooooooooooooo

Reportage Daily Flash News del 25 Agosto 2026

Il segretario al Tesoro americano alza il tiro e ieri sera annunzia l'inizio dell'operazione - Economica Out cast- che ha come obiettivo soprattutto quello di tagliare tutti i legami finanziari del regime e far tutto ciò che è possibile per soffocarlo economicamente.

OMISSIS

oooooooooooooooooooooooooooo

Mattia Roncallo -M. R.-
Redazione del 25/08/2026
Pubblicazione mese di -Agosto-

-- Ricevilo tramite email-- --Condividi e scrivi alla redazione e potremo scambiare idee e vedute per il futuro

oooooooooooooooooooooooooooo

Reportage Daily Flash News del 26 Agosto 2026

Trump intensifica la campagna di pressione americana sull'Iran, mentre Pakistan e Qatar provano, ancora una volta, a rilanciare il dialogo.

OMISSIS

oooooooooooooooooooo

Mattia Roncallo -M. R.-
 Redazione del 26/08/2026
 Pubblicazione mese di -Agosto-

-- Ricevilo tramite email-- **--Condividi e scrivi alla redazione e potremo scambiare idee e vedute per il futuro**

•••••

Reportage Daily Flash News del 27 Agosto 2026

L'avanzata Russa preoccupa un po' tutti, e la Gran Bretagna inizia seriamente a preparare la difesa militare, nel caso che la Russia possa fare serie ritorsioni, ed anche dalle minacce che continuano ad arrivare dall'Iran.

OMISSIS

oooooooooooooooooooooooooooo

Emilio Roncallo -E. R.-
 Redazione del 27/08/2026
 Pubblicazione mese di -Agosto-

-- Ricevilo tramite email-- **--Condividi e scrivi alla redazione e potremo scambiare idee e vedute per il futuro**

.....

Reportage Daily Flash News del 28 Agosto 2026

Siamo a fine dell'estate ed i colpi di scena, forse provocati dall'eccessivo caldo, oramai sono diventati giornalieri, tra notizie e smentite del giorno dopo.

OMISSIS

oo

INIZIAMO la – XXXVI/- SETTIMANA -ANNO 2026

Reportage Daily Flash News del 31 Agosto 2026

Ancora una volta un raid degli Usa, questa volta sull'isola di Larak le forze americane hanno attaccato due lanciatori iraniani che erano intenti a preparare un lancio di mine nello stretto, come riferito dalla fonte Axios.

OMISSIS

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Andrea de China -A. d. C.-
 Redazione del 31/08/2026
 Pubblicazione - mese di Agosto-

-- Richiedilo tramite email-- **-Condividi e Scrivi alla Redazione, potremo scambiare idee e vedute per il futuro-**

[illegible]

RASSEGNA STAMPA - dalla XXXII alla XXXVI Settimana-2026

CRONACA

NOTIZIE FLASH



-GLI ULTIMI PROVVEDIMENTI APPLICATI dalla CONSOB-

--AVVISI AI RISPARMIATORI -

Dal MESE di Luglio 2026 a Agosto 2026

luglio 2026

Delibera n. 23813, applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di B d o Italia s.p.a., nonché di esponenti aziendali di detta società e di B d o Tax s. t. p. s.r.l., per violazione di disposizioni del Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 nonché del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Avverso il provvedimento BDO Italia Spa e BDO Audit Services Srl, in data 12.01.2026, hanno promosso opposizione presso la Corte di Appello di Milano. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 1° luglio 2026, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da BDO Italia Spa, ha revocato il provvedimento di sospensione della pubblicazione della delibera opposta, disposta con decreto presidenziale del 16 gennaio 2026, ha rigettato il ricorso proposto e, per l'effetto, confermato il provvedimento impugnato. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 1° luglio 2026, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Eleonora Briolini, Carlo Consonni, Simone Del Bianco, Loredana Genovese, Andrea Meneghel, Francesca Scelsi e Rosanna Vicari, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Francesca Scelsi, ha annullato parzialmente la delibera n. 23813 del 17 dicembre 2025, riducendo l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate nei

confronti di tale opponente in complessivi Euro 70.000,00; ha rigettato l'opposizione proposta da Eleonora Briolini, Carlo Consonni, Simone Del Bianco, Loredana Genovese, Andrea Meneghel e Rosanna Vicari e, per l'effetto, ha confermato il provvedimento impugnato. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 1° luglio 2026, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Claudio Franco Tedoldi ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, confermato il provvedimento impugnato.

Data adozione: 17/12/2025

Data Pubblicazione: 31/07/2026

Avverso il provvedimento

OMISSIS

vedi: atto di Provvedimento sottostante quale esempio

Luglio 2026 delibera ripresa per avverso provvedimento

Alla data è l'ultimo provvedimento emesso -vale quale esempio:

oooooooooooooooooooo

Provvedimenti sanzionatori

*Avverso il provvedimento **OMISSIS** hanno promosso opposizione presso la Corte di Appello di Milano in data 0o oo oooo chiesto la sospensiva dell'efficacia del provvedimento.*

OMISSIS

Provvedimenti sanzionatori

Avverso il provvedimento BDO Italia Spa e BDO Audit Services Srl, in data 12.01.2026, hanno promosso opposizione presso la Corte di Appello di Milano. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 1° luglio 2026, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da BDO Italia Spa, ha revocato il provvedimento di sospensione della pubblicazione della delibera opposta, disposta con decreto presidenziale del 16 gennaio 2026, ha rigettato il ricorso proposto e, per l'effetto, confermato il provvedimento impugnato. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 1° luglio 2026, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Eleonora Briolini, Carlo Consonni, Simone Del Bianco, Loredana Genovese, Andrea Meneghel, Francesca Scelsi e Rosanna Vicari, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Francesca Scelsi, ha annullato parzialmente la delibera n. 23813 del 17 dicembre 2025, riducendo l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate nei confronti di tale opponente in complessivi Euro 70.000,00; ha rigettato l'opposizione proposta da Eleonora Briolini, Carlo Consonni, Simone Del Bianco, Loredana Genovese, Andrea Meneghel e

Rosanna Vicari e, per l'effetto, ha confermato il provvedimento impugnato. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 1° luglio 2026, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Claudio Franco Tedoldi ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, confermato il provvedimento impugnato.

Delibera n. 23813

Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti di B d o Italia s.p.a., nonché di esponenti aziendali di detta società e di B d o Tax s. t .p. s.r.l., per violazione di disposizioni del Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 nonché del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF»);

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

VISTO il Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (di seguito, anche solo «Regolamento (UE) n. 537/2014», «Regolamento (UE)» o «Regolamento»);

VISTO il «Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, e sulla procedura per la presentazione e la valutazione degli impegni, ai sensi dell'articolo 196-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni», adottato con propria delibera n. 23597 del 4 giugno 2025 ed entrato in vigore il 13 giugno 2025 (di seguito, anche solo «Regolamento Sanzioni»);

VISTI gli esiti dell'attività di *Controllo della Qualità* di cui all'art. 22 del D. Lgs n. 39/2010, avviata dalla Divisione *Corporate Governance* della Consob (oggi Divisione Vigilanza sulle Società di Revisione) nei confronti della società BDO Italia S.p.A., con sede legale in Milano (20131 - MI) al Viale degli Abruzzi n. 94 (di seguito, anche solo «BDO Italia» o «la Società»);

ESAMINATI, in particolare, i documenti acquisiti nel corso delle attività ispettive svolte presso BDO Italia dal 29 novembre 2023 al 26 settembre 2024 e, tra l'altro, il *Processo Verbale di conclusione delle verifiche ispettive* del 26 settembre 2024;

RILEVATO che gli approfondimenti istruttori svolti dalla Divisione Vigilanza sulle Società di Revisione - Ufficio Vigilanza Revisori Legali e Standard Tecnici della Consob (di seguito, anche solo «DVR») sulle base delle informazioni e dei documenti acquisiti nell'ambito della

predetta verifica ispettiva hanno fatto emergere significativi profili di criticità nell'operato di BDO Italia in relazione all'acquisizione (avvenuta nel luglio del 2022) e allo svolgimento dell'incarico di revisione dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022 della società Vincenzo Zucchi S.p.A. (di seguito, anche solo «*Vincenzo Zucchi*» o «*Zucchi*»), emittente avente la qualifica di *Ente di Interesse Pubblico* («EIP»), e ciò per effetto del contemporaneo svolgimento, da parte di BDO Tax S.r.l S.t.p. (di seguito «*BDO Tax*» - entità italiana appartenente al *network* BDO) del *servizio non audit* (di seguito, anche solo «*NAS*») di tenuta della contabilità (*Bookkeeping*) della società [...omissis...] (di seguito, anche solo [...omissis...]), controllata da Zucchi;

RILEVATO che lo svolgimento di tale servizio *non audit* è vietato ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE), in quanto incompatibile con il mantenimento dell'indipendenza nello svolgimento dell'attività di revisione legale sui bilanci della controllante;

RILEVATO, altresì, che – in correlazione con lo svolgimento di tale attività di revisione dei bilanci al 31 dicembre 2022 di Zucchi - BDO Italia (e, nei termini appresso specificati, gli esponenti aziendali di seguito indicati) ha mancato nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano l'indipendenza del revisore e non ha adottato e applicato disposizioni organizzative appropriate ed efficaci a tutela di detta indipendenza;

RILEVATO che, nella commissione degli anzidetti illeciti, è emerso anche il coinvolgimento di taluni esponenti aziendali di BDO Italia e BDO Tax, nelle persone dei sig.ri:

- dott. Claudio Franco Tedoldi:

- socio di BDO Italia, Responsabile dell'incarico di revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022 di Zucchi;

- dott.ssa Francesca Scelsi:

- già socio di BDO Italia, Responsabile del riesame della qualità dell'incarico di revisione legale dei bilanci 2022 di Zucchi;

- dott.ssa Eleonora Briolini:

- socio di BDO Tax, Responsabile del *servizio non audit* reso a [...omissis...] e membro, al tempo, del Consiglio di amministrazione (di seguito, anche solo «*C.d.A.*») di BDO Italia, costituente organo con la responsabilità finale del suo *Sistema di Controllo della Qualità*;

- dott.ssa Loredana Genovese:

- socio di BDO Tax, Responsabile operativo del *NAS* reso in favore di [...omissis...];

- dott. Andrea Meneghel:

- socio di BDO Italia e Responsabile della *Funzione Principi Etici e di Indipendenza (Ethics and Independence Leader - EIL)*, in posizione apicale nell'ambito del suo *Sistema di controllo interno della qualità*;

- dott.ssa Rosanna Vicari:

- socio di BDO Italia, *Responsabile della Funzione Gestione del Rischio* nonché *Responsabile operativo del Sistema di Controllo della Qualità (Risk Management Partner – RMP)*, in posizione apicale nell'ambito del *Sistema di controllo interno della qualità* e membro del C.d.A. di BDO Italia, costituente organo con la responsabilità finale del suo *Sistema di Controllo della Qualità*;

- dott. Simone Del Bianco:

- socio di BDO Italia e membro del C.d.A. della medesima società, costituente organo con la responsabilità finale del *Sistema di Controllo della Qualità* della società di revisione;

- dott. Carlo Consonni:

- socio di BDO Italia e membro del C.d.A. della medesima società, costituente organo con la responsabilità finale del suo *Sistema di Controllo della Qualità*;

CONSIDERATO che:

- BDO Italia:

- in presenza del NAS reso dall'entità del *network* BDO Tax, ha:

- assunto l'incarico di revisione legale dei bilanci di Zucchi per il periodo 2022-2030, senza evidenziare, in sede di accettazione dell'incarico, i suddetti profili di incompatibilità;

- svolto l'attività di revisione legale dei bilanci al 31 dicembre 2022 di Zucchi pur versando in una situazione di incompatibilità;

- emesso le relative *Relazioni di revisione* e la *Relazione aggiuntiva per il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile* dell'EIP al 31 dicembre 2022 (ex art. 11 del Regolamento UE n. 537/2014) dichiarando, in maniera non veritiera, di non aver prestato servizi (diversi dalla revisione contabile) vietati ai sensi dell'articolo 5 del medesimo Regolamento e di aver mantenuto l'indipendenza dall'ente sottoposto a revisione;

- ha adottato «*disposizioni organizzative e amministrative*» per «*prevenire, identificare, eliminare o gestire [...] eventuali rischi per la sua indipendenza*» di cui all'art. 10-ter, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 recanti significative carenze nell'assicurare adeguati presidi a tutela dell'indipendenza nello svolgimento dell'attività di revisione legale e nel processo di accettazione degli incarichi;

- gli esponenti aziendali di BDO Italia e BDO Tax sopra citati hanno posto in essere condotte che hanno comportato la violazione:

- delle disposizioni contenute nell'art. 5, par. 5, terzo comma, lett. a), del Regolamento (UE), le quali vietano ad un'entità del *network* di appartenenza del revisore legale dei bilanci di un EIP di «*prestare servizi diversi dalla revisione contabile*» di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lett. c) - servizi di «*contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio*» quali quello di «*Bookkeeping*» reso [...omissis...] - durante il periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio oggetto dell'incarico di revisione legale sino all'emissione delle relative Relazioni di revisione;

- dell'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento (UE), il quale prevede che prima di accettare un incarico di revisione legale di un EIP, il revisore legale valuta e documenta se è in regola con i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 5 del medesimo Regolamento;

- dell'articolo 10, paragrafo 2, lett. f) del Regolamento (UE), tenuto conto che, nonostante l'incompatibilità derivante dalla prestazione del citato servizio *non audit*, nelle relazioni di revisione emesse da BDO Italia e sottoscritte dal socio responsabile dell'incarico sui bilanci al 31 dicembre 2022 di Zucchi in data 15 maggio 2023 è stato dichiarato che «*non sono stati prestati i servizi vietati diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 5, paragrafo 1*» e che «*il(i) revisore(i) legale(i) o l'(le)impresa(e) di revisione contabile sono rimasti indipendenti dall'ente sottoposto a revisione nell'esecuzione della revisione*»;

- dell'articolo 6, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento (UE), che prevede che il revisore legale deve confermare «*per iscritto e con cadenza annuale al comitato per il controllo interno e la revisione contabile che il revisore legale, l'impresa di revisione contabile e i partner, i membri dell'alta direzione e i dirigenti che effettuano la revisione legale dei conti sono indipendenti dall'ente sottoposto a revisione*»; nella conferma annuale dell'indipendenza acclusa alla *Relazione aggiuntiva* di Zucchi emessa da BDO Italia e sottoscritta dal socio responsabile dell'incarico in data 15 maggio 2023 è stato, infatti, dichiarato che «*nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data odierna [...] non sono state riscontrate situazioni che abbiano compromesso la nostra indipendenza ai sensi degli artt. 10 e 17 del D. Lgs n. 39/2010 e degli artt. 4 e 5 del Regolamento Europeo 537/2014*»;

- dell'art. 8, del Regolamento (UE), che disciplina il «*Riesame della qualità dell'incarico*», che indica, al paragrafo 5, gli «*elementi*» che il responsabile del riesame deve valutare ai fini dell'assolvimento del rilevante ruolo di presidio della qualità dell'attività di revisione legale, tra cui alla lett. a), «*l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile dall'ente sottoposto a revisione*». Il socio Responsabile del riesame della qualità dell'incarico di revisione legale dei bilanci al 31 dicembre 2022 di Zucchi, infatti, non si è curato, prima dell'emissione delle Relazioni di revisione legale dei bilanci al 31 dicembre 2022, di

discutere con il socio Responsabile dell'incarico di revisione legale i profili di incompatibilità emersi in relazione al servizio *non audit* reso dalla BDO Tax, concludendo la propria attività di riesame dell'incarico senza sollevare criticità al riguardo. Tale condotta ha consentito al socio Responsabile dell'incarico di concludere contestualmente l'attività di revisione legale e di emettere le Relazioni di revisione in cui BDO Italia ha dichiarato di non aver prestato servizi vietati ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE), e si è dichiarata indipendente rispetto a Zucchi nello svolgimento dell'incarico di revisione legale;

- dell'articolo 10-ter, comma 5 del D. Lgs n. 39/2010, secondo cui «*il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e divulgare al proprio interno eventuali rischi per la sua indipendenza ai sensi degli articoli 10 e 10-bis*», atteso che:

- le procedure di accettazione degli incarichi adottate da BDO Italia non sono risultate idonee ad assicurare adeguato presidio dell'indipendenza, considerato che l'incarico di revisione legale dei bilanci di Zucchi è stato assunto da BDO Italia in presenza di un servizio *non audit* reso da un'entità del proprio *network* alla controllata dell'EIP, il che è vietato ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE);

- i soggetti responsabili della *Funzione Principi Etici e di Indipendenza (Ethics and Independence Leader - EIL)*, della *Funzione Gestione del Rischio* nonché Responsabile operativo del Sistema di Controllo della Qualità (*Risk Management Partner – RMP*), ruoli chiave nel sistema di controllo interno della qualità adottato da BDO Italia, venuti a conoscenza, nel gennaio del 2023, dell'esistenza del servizio *non audit*, non hanno assunto le necessarie iniziative volte a gestire l'incompatibilità e ad impedire l'emissione delle Relazioni di revisione in cui BDO Italia ha dichiarato l'assenza di servizi vietati ai sensi del Regolamento e si è dichiarata indipendente rispetto a Zucchi;

- il *Responsabile del riesame della qualità dell'incarico* - rilevante presidio del sistema di controllo interno della qualità, avente specifiche responsabilità nella verifica dell'indipendenza del revisore legale e della società di revisione dall'ente sottoposto a revisione - pur essendo a conoscenza dell'incompatibilità derivante dalla prestazione del citato servizio *non audit*, ha completato il riesame senza sollevare alcuna criticità al riguardo;

VISTA la nota di addebito del 20 marzo 2025, notificata in pari data a tutte le parti interessate, con cui la DVR, ritenendo che i fatti emersi integrassero la violazione:

A. dell'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 537/2014, il quale prevede:

- al comma 1, che «*Quando un membro di una rete a cui appartiene il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che effettua una revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico fornisce uno dei servizi diversi dalla revisione contabile di cui ai paragrafi 1 e 2 del*

presente articolo a un'impresa costituita in un paese terzo che è controllata dall'ente di interesse pubblico sottoposto a revisione, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile in questione valuta se tale fornitura di servizi da parte del membro della rete comprometta la sua indipendenza»;

- al comma 3, lett. a) che «Ai fini del presente paragrafo: il coinvolgimento nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione e la fornitura dei servizi di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere b), c) ed e), sono da ritenersi sempre come eventi che compromettono l'indipendenza e non possono essere mitigati da misure di salvaguardia». I suddetti servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), del Regolamento sono di «contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio». Il divieto di prestazione dei servizi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del medesimo Regolamento è, altresì, richiamato dall'articolo 17, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2010;

B. dell'art. 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento (UE) n. 537/2014, il quale prevede che «prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico, un revisore legale o un'impresa di revisione contabile, [...] valuta e documenta: se è in regola con i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento»;

C. dell'art. 6, paragrafo 2, lett. a) del Regolamento (UE) n. 537/2014, il quale prevede che «un revisore legale o un'impresa di revisione contabile: a) conferma per iscritto e con cadenza annuale al comitato per il controllo interno e la revisione contabile che il revisore legale, l'impresa di revisione contabile e i partner, i membri dell'alta direzione e i dirigenti che effettuano la revisione legale dei conti sono indipendenti dall'ente sottoposto a revisione»;

D. dell'art. 8, paragrafo 5, lett. a) del Regolamento (UE) n. 537/2014, il quale prevede che «il riesame valuta quanto meno i seguenti elementi: a) l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile dall'ente sottoposto a revisione»;

E. dell'art. 10, paragrafo 2, lett. f) del Regolamento (UE) n. 537/2014, il quale prevede che «La relazione di revisione è elaborata secondo le disposizioni dell'articolo 28 della direttiva 2006/43/CE e inoltre contiene quanto meno le seguenti informazioni: [...]; f) dichiara che non sono stati prestati i servizi vietati diversi dalla revisione contabile di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e che il(i) revisore(i) legale(i) o l'(le)impresa(e) di revisione contabile sono rimasti indipendenti dall'ente sottoposto a revisione nell'esecuzione della revisione»;

F. dell'art. 10-ter, comma 5 del D. Lgs n. 39/2010, il quale prevede che «Il revisore legale o la società di revisione legale adotta disposizioni organizzative e amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e divulgare al proprio interno eventuali rischi per la

sua indipendenza ai sensi degli articoli 10 e 10-bis», ha contestato agli interessati al presente procedimento le violazioni analiticamente riportate, per soggetto, nella seguente tabella:

	SOGGETTO	RUOLO	NORME INFRANTE
1	BDO Italia S.p.A.	Società di revisione incaricata della revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022 di Vincenzo Zucchi S.p.A.	Art. 5, par. 5 Art. 6, parr. 1 e 2 Art. 10, par. 2, del Regolamento (UE) n. 537/2014 Art. 10-ter, comma 5, del D. Lgs n. 39/2010
2	Claudio Franco TEDOLDI	Responsabile dell'incarico di revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022 di Zucchi Socio di BDO Italia	Art. 5, par. 5 Art. 6, parr. 1 e 2 Art. 10, par. 2 del Regolamento (UE) n. 537/2014
3	Francesca SCELSI	Responsabile del riesame della qualità dell'incarico di revisione legale dei bilanci 2022 di Zucchi Socio di BDO Italia	Art. 5, par. 5 Art. 8, par. 5 del Regolamento (UE) n. 537/2014

4	Eleonora BRIOLINI	Socio di BDO Tax e responsabile del servizio <i>non audit</i> reso a [...omissis...], controllata svizzera di Zucchi Membro del C.d.A. di BDO Italia	Art. 5, par. 5 del Regolamento (UE) n. 537/2014 Art. 10-ter, comma 5 del D. Lgs n. 39/2010
5	Loredana GENOVESE	Responsabile operativo del servizio <i>non audit</i> reso a [...omissis...] da BDO Tax, entità italiana del <i>network</i> BDO Socio di BDO Tax	Art. 5, par. 5 del Regolamento (UE) n. 537/2014
6	Andrea MENEGHEL	Responsabile della <i>Funzione Principi Etici e di Indipendenza (Ethics and Independence Leader - EIL)</i> di BDO Italia Socio di BDO Italia	Art. 5, par. 5 del Regolamento (UE) n. 537/2014
7	Rosanna VICARI	Responsabile della Funzione Gestione del Rischio e del Sistema di Controllo della Qualità (<i>Risk Management Partner – RMP</i>) di BDO Italia	Art. 5, par. 5 del Regolamento (UE) n. 537/2014 Art. 10-ter, comma 5 del D. Lgs n. 39/2010

		Membro del C.d.A. di BDO Italia	
8	Simone DEL BIANCO	Membro del C.d.A. di BDO Italia	Art. 10-ter, co. 5 del D. Lgs n. 39/2010
9	Carlo CONSONNI	Membro C.d.A. di BDO Italia	Art. 10-ter, co. 5 del D. Lgs n. 39/2010

RILEVATO che, con la sopra indicata nota di contestazione, le parti sono state rese edotte della facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione, nonché di presentare deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti contestati;

VISTE le istanze di proroga del termine per la presentazione di deduzioni difensive e di accesso agli atti presentate congiuntamente dalle parti con note del 27 marzo 2025;

VISTE le missive del 31 marzo 2025 e del 22 aprile 2025 con cui il Servizio Sanzioni Amministrative (di seguito, anche solo «RSA») e la DVR hanno, rispettivamente, concesso la richiesta proroga del termine per la presentazione di deduzioni difensive e concesso l'accesso agli atti del procedimento trasmettendo la pertinente documentazione;

VISTA la nota del 15 maggio 2025, con cui gli interessati al procedimento sanzionatorio hanno fatto pervenire una «*proposta di impegni*», ai sensi dell'art. 196-ter del TUF e degli art. 10 e seguenti del *Regolamento Sanzioni*;

VISTA la nota del 3 giugno 2025, con cui il RSA, sentita la DVR, ha richiesto alle parti di fornire chiarimenti e precisazioni su quanto dalle stesse proposto;

VISTA la nota del 17 giugno 2025 con cui le parti, in riscontro alla predetta richiesta, hanno fornito i chiarimenti ritenuti necessari e precisato con maggior dettaglio gli impegni proposti;

ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 17 luglio 2025 (di seguito, anche solo «*Relazione Impegni*»), con cui il RSA, sentita la DVR, ha proposto alla Commissione l'adozione di una delibera di rigetto della proposta di impegni presentata dalle parti;

VISTA la nota del 17 luglio 2025, con cui il RSA ha trasmesso alle parti copia della predetta *Relazione Impegni*;

ESAMINATA la nota del 13 agosto 2025, con cui le parti – svolte talune osservazioni in replica alla predetta *Relazione Impegni* – hanno rinunciato alla proposta di impegni presentata;

VISTA la nota del 17 settembre 2025, con cui il RSA ha reso edotte le parti che la Commissione aveva *preso atto* della presentata rinuncia agli impegni proposti e, in pari tempo, ha comunicato che il termine di scadenza del procedimento sanzionatorio previsto dal *Regolamento Sanzioni* aveva ripreso a decorrere dal 13 agosto 2025;

ESAMINATA la memoria difensiva presentata dagli interessati il 3 ottobre 2025, nonché i suoi allegati;

VISTA la Relazione per la Commissione del 23 ottobre 2025 (di seguito, anche solo «*Relazione RSA*»), con cui il Servizio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la complessiva posizione difensiva rappresentata dalle parti, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati nei confronti di tutti i soggetti del procedimento sanzionatorio, formulando conseguenti proposte in ordine all'imputazione delle responsabilità ed alla qualificazione e quantificazione delle relative sanzioni;

VISTA la nota del 23 ottobre 2025, con la quale è stata trasmessa alle parti copia della predetta Relazione RSA;

VALUTATE le controdeduzioni difensive presentate congiuntamente dai soggetti del procedimento in data 21 novembre 2025 in replica alla predetta Relazione RSA;

RITENUTO che le argomentazioni difensive complessivamente svolte delle parti non possano indurre ad una differente qualificazione di quanto emerso né a revocare in dubbio la materiale sussistenza e l'antigiuridicità dei fatti accertati;

RITENUTE conclusivamente accertate, sulla base delle risultanze istruttorie, tutte le violazioni contestate agli interessati al procedimento sanzionatorio;

RILEVATO che, ai fini dell'ascrizione di responsabilità per i fatti emersi a carico degli incolpati e della quantificazione e irrogazione nei loro confronti delle corrispondenti sanzioni, l'art. 26, del D.Lgs n. 39/2010, prevede:

- al comma 1: «*La Consob, quando accerta la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 9-bis, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 10-quinquies, 11, 14 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18 e 26, comma 8, del Regolamento europeo, può applicare le seguenti sanzioni: a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti del revisore legale, della società di revisione legale e del responsabile dell'incarico; per la violazione*

dei divieti di cui agli articoli 17 del presente decreto e 4 e 5 del Regolamento europeo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro cinquecentomila; b) la revoca di uno o più incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio; c) il divieto al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico o enti sottoposti a regime intermedio per un periodo non superiore a tre anni; d) la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a tre anni, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità; e) la cancellazione dal Registro del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico ai quali sono ascrivibili le irregolarità»;

- al comma 1-bis: «La Consob comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i provvedimenti di cui al comma 1, lettere d) ed e) ai fini della loro annotazione sul Registro»;

- al comma 1-quinquies: «Quando le irregolarità accertate abbiano comportato l'emissione di una relazione di revisione che non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall'articolo 10 del Regolamento europeo, la Consob, con il provvedimento di applicazione della sanzione di cui al comma 1, dichiara che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 14 del presente decreto o, ove applicabile, dall'articolo 10 del Regolamento europeo»;

- al comma 1-septies: «Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la Consob, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8, del Regolamento europeo, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e direzione delle società di revisione legale quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o entrambe le seguenti condizioni: a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio per l'indipendenza e per la qualità della revisione legale della società di revisione; b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società alle disposizioni degli articoli 10-ter e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e agli articoli 4, 5, 8 e 26, comma 8 del Regolamento europeo»;

- al comma 1-octies: «Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata, la Consob può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni presso le società di revisione legale»;

- al comma 2: «La Consob, quando accerta la violazione degli articoli 10 e 17 del presente decreto, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo,

da parte di soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 1-sexies, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquecentomila»;

- al comma 2-bis: «Qualora la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 17, e delle relative norme di attuazione, e degli articoli 4 e 5 del Regolamento europeo, sia imputabile ai soci, ai componenti dell'organo di amministrazione o ai dipendenti della società di revisione iscritti nel Registro, la Consob può adottare nei confronti di tali soggetti i provvedimenti previsti dal comma 1, lettere d) ed e)»;

- al comma 4: «Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente articolo si applica l'articolo 195 del TUF»;

- al comma 4-bis: «Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano gli articoli 194-bis e 195-bis del TUF»;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell'art. 194-bis del TUF, ai sensi del quale *«nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:*

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

g-bis) la criticità dell'indice di riferimento per la stabilità finanziaria;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi»;

CONSIDERATO, con riferimento ai predetti criteri, che ai fini della determinazione della sanzione assumono rilevanza gli elementi di seguito indicati:

a) quanto alla gravità delle violazioni accertate, si ritiene che le stesse – considerate tanto singolarmente quanto nel loro insieme – siano qualificabili come di notevole gravità anche alla luce del loro elevato grado di potenziale dannosità. Il rispetto delle regole sull'indipendenza del revisore ha, infatti, una cruciale rilevanza nel garantire che l'attività di revisione raggiunga gli obiettivi a cui deve tendere che sono, tra l'altro, quelli dell'assicurare - nell'interesse generale dell'economia - la massima trasparenza ed obiettività delle informazioni ai soggetti che operano nel mercato. A fronte di ciò, il comportamento di BDO Italia e dei suoi esponenti, intenzionalmente noncurante nei confronti del rispetto delle regole che governano l'attività di revisione legale, si è connotato per un certo grado di spregiudicatezza che si coglie non solo guardando al contegno di BDO Italia e del dott. Tedoldi (quest'ultimo ha intenzionalmente e consapevolmente reso dichiarazioni false in merito all'indipendenza, tra l'altro, nella Relazione di revisione emessa da BDO Italia sui bilanci d'esercizio e consolidato 2022 dell'emittente Vincenzo Zucchi S.p.A.) ma anche in quello di altri esponenti aziendali che hanno (anche qui, con consapevolezza) taciuto circa l'assenza di cause di incompatibilità all'accettazione dell'incarico di revisione (si allude alle dott.sse Briolini e Genovese, soci BDO Tax responsabili del *servizio non audit*) o hanno falsamente attestato l'assenza di criticità nei lavori di revisione svolti (dott.ssa Scelsi, *EQR* dell'incarico di revisione legale dei bilanci al 31 dicembre 2022 dell'EIP). Del pari molto grave, anche se con connotazioni meno intense, è qualificabile il comportamento tenuto dai dott.ri Meneghel e Vicari, soggetti apicali nell'ambito del sistema di controllo interno della qualità, che, venuti a conoscenza della carenza di indipendenza del revisore nei lavori di cui trattasi, hanno avviato iniziative poco incisive (nonché totalmente inadatte) a gestire la situazione e che nulla hanno fatto per indirizzare la società verso la sola condotta doverosa che essa avrebbe dovuto adottare, ossia far dimettere BDO Italia dall'incarico di revisione di Zucchi. Appare evidente che l'intera gestione della vicenda [dall'assunzione dell'incarico di revisione pur in assenza dei richiesti requisiti di indipendenza, alla mancata comunicazione di tale circostanza al Collegio sindacale dell'Emittente, al protrarsi della situazione di compromissione dell'indipendenza (sin dopo l'emissione della Relazione sul bilancio) sino agli interventi quantomeno «*poco incisivi*» adottati da tutti i soggetti coinvolti per fronteggiare la situazione critica verificatasi] è stata altamente deficitaria e denota (quantomeno in BDO Italia e in alcuni dei esponenti) l'evidente volontà di non gestire la criticità nel rispetto delle regole facendo altresì trasparire la disponibilità a contravvenire alle stesse pur di far acquisire e di conservare al portafoglio di BDO Italia l'incarico di revisione. Le condotte accertate a carico dei membri del Consiglio di amministrazione di BDO Italia dott.ri Del Bianco, Consonni, Vicari e Briolini (per le carenti disposizioni organizzative e amministrative adottate da BDO Italia al fine di prevenire, identificare, eliminare o gestire rischi per la sua indipendenza nello svolgimento dell'attività di revisione legale) si connotano anch'esse per una non trascurabile gravità, avendo i meccanismi e i presidi procedurali e organizzativi societari posti

a presidio dell'indipendenza del revisore una valenza essenziale per intercettare e gestire le situazioni che possano compromettere il rispetto della normativa in materia. Quanto alla durata delle violazioni, le stesse possono essere distinte in ragione della singola infrazione contestata e del soggetto a cui la stessa è stata ascritta. Al netto di infrazioni a consumazione istantanea (quali quella relativa all'accettazione dell'incarico di revisione in condizione di incompatibilità, all'emissione di relazioni recanti dichiarazioni false in merito all'inesistenza di situazioni di incompatibilità e alla mancata dichiarazione dell'esistenza di criticità da parte dell'EQR) la durata delle altre violazioni deve essere parametrata al tempo dei lavori di revisione, dall'accettazione dell'incarico sino all'emissione della relazione sui bilanci dell'EIP (dal luglio 2022 sino al maggio 2023, per circa 10 mesi);

b) le violazioni accertate risultano ascrivibili a BDO Italia S.p.A. e ai dott.ri Tedoldi, Briolini [quest'ultima limitatamente alla violazione dell'art. 5, par. 5, del Regolamento (UE) n. 537/2014], Genovese e Scelsi a titolo di dolo. Diversamente, le violazioni accertate a carico dei dott.ri Briolini (limitatamente alla violazione dell'art. 10-ter, comma 4, del D. Lgs n. 39/2010), Meneghel, Vicari, Del Bianco e Consonni sono ascrivibili a titolo di colpa grave;

c) quanto alla capacità finanziaria di BDO Italia S.p.A., dal bilancio di esercizio al 30 giugno 2024 risulta che la stessa presentava un fatturato di euro 72.915.338. Non si rinvencono in atti elementi relativi alla capacità finanziaria degli esponenti aziendali interessati dal procedimento sanzionatorio;

d) sebbene dagli atti non emergono elementi che possano consentire di quantificare puntualmente i vantaggi ottenuti da BDO Italia S.p.A. e dai suoi esponenti aziendali per effetto delle condotte illecite dagli stessi posti in essere, si ritiene che la società di revisione abbia ritratto utilità e vantaggi economici dall'aver assunto l'incarico pluriennale di revisione dei bilanci di esercizio e consolidato della società Vincenzo Zucchi S.p.A. (che essa, *ab origine*, non avrebbe dovuto accettare) e che anche gli esponenti aziendali attinti dalle contestazioni, in quanto soci, ne abbiano ritratto anch'essi vantaggi, quantomeno indiretti. Mentre il valore del corrispettivo per l'esercizio 2022 connesso al NAS oggetto delle contestazioni è stato pari a circa euro 27.000,00, il ricavo correlato all'attività di revisione svolta da BDO Italia S.p.A. sui bilanci d'esercizio e consolidato 2022 di Vincenzo Zucchi S.p.A., quale evincibile dalla relativa documentazione pubblicata dall'EIP, è stato pari ad euro 95.000,00;

e) dagli atti non emergono elementi che consentano di individuare specifici pregiudizi cagionati a terzi se non un generale *vulnus* alla attendibilità e credibilità dell'attività di revisione svolta, in considerazione della falsa dichiarazione di indipendenza resa dalla società di revisione nelle relazioni di revisione ai bilanci di esercizio e consolidato di Vincenzo Zucchi S.p.A.;

f) quanto al livello di cooperazione con la Consob, la società e gli esponenti aziendali hanno avuto un contegno collaborativo tanto in sede di *Controllo della Qualità* che nell'ambito del procedimento sanzionatorio, riconoscendo la materialità di taluni dei fatti emersi ancorché al fine di una loro differente qualificazione;

g) la società BDO Italia S.p.A. risulta essere stata sanzionata dalla Consob, nell'ultimo quinquennio, per violazioni in materia finanziaria con le delibere n. 21690/2021, 21836/2021, 21849/2021, 22096/2021, 22968/2024, [...omissis...] e di antiriciclaggio con le delibere n. 21797/2021 e 23400/2025. Il dott. Consonni è stato sanzionato dalla Consob con le delibere n. 21849/2021 e n. 21797/2021. Il dott.ri Del Bianco e Vicari sono stati sanzionati con la delibera n. 21797/2021. [...omissis...];

g-bis) non ricorrente nel caso di specie;

h) non risultano in atti elementi che consentano di individuare potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni;

h-bis) le parti, nella propria memoria difensiva, hanno dato conto di interventi intrapresi dalla società (già attuati o in via di implementazione) finalizzati allo scopo di evitare, in futuro, il ripetersi quantomeno di alcune delle violazioni di cui trattasi, alcuni dei quali da adottarsi all'esito di prescrizioni emanate dalla Consob in sede di *Controllo della Qualità*;

RITENUTO applicabile, ai fini della quantificazione delle sanzioni, l'istituto del «*cumulo giuridico*», previsto dall'art. 8, comma 1, della legge n. 689/1981; ciò in quanto le violazioni, ancorché discendano da condotte formalmente distinte, sono riconducibili a carenze che originano dallo stesso contesto fattuale e si sono consumate in un arco temporale che non presenta soluzione di continuità, di talché possono essere considerate come una «*serie*» di momenti esecutivi di un unitario fenomeno illecito, «*conseguenza di una medesima condotta, sia pur ad esecuzione frazionata*»;

SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;

D E L I B E R A:

Nei confronti di **BDO Italia S.p.A.**, con sede legale in Milano (20131 - MI) al Viale degli Abruzzi n. 94, C.F./P. Iva n. 07722780967, REA n. MI – 1977842, è applicata:

- per la violazione dell'art. 5, par. 5, art. 6, paragrafi 1 e 2 e art. 10, par. 2, del Regolamento (UE) n. 537/2014, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 39/2010:

- comma 1, lett. a), secondo periodo, una sanzione amministrativa pecuniaria complessivamente pari ad euro 300.000,00 (pari ad euro 200.000,00 per la violazione dell'art. 5, par. 5,

del Regolamento, ritenuta la violazione più grave, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 50.000,00 per ciascuna delle altre due violazioni accertate);

- comma 1, lett. c), la sanzione del divieto alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a Enti di Interesse Pubblico e a Enti sottoposti a Regime Intermedio per un periodo di mesi dodici (di cui mesi otto per la violazione dell'art. 5, par. 5, del Regolamento, ritenuta la violazione più grave, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di due mesi per ciascuna delle altre due violazioni accertate);

- per la violazione dell'art. 10-ter, comma 5, del D. Lgs n. 39/2010, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a), primo periodo, del D. Lgs n. 39/2010, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 80.000,00.

Tutto ciò, pertanto, determina **l'applicazione nei confronti della società BDO Italia S.p.A. di sanzioni amministrative:**

- **pecuniarie per complessivi euro 380.000,00**, di cui è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento;

- **interdittive**, di cui all'art. 26, comma 1, lett. c), del D. Lgs n. 39/2010, **per la durata complessiva di mesi dodici.**

Nei confronti del dott. **Claudio Franco Tedoldi**, nato a Milano (MI) il 23 febbraio 1963, codice fiscale TDLCDF63B23F205H, è applicata:

- per la violazione dell'art. 5, par. 5, art. 6, parr. 1 e 2 e art. 10, par. 2 del Regolamento (UE) n. 537/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 210.000,00 (pari ad euro 130.000,00 per la violazione dell'art. 5, par. 5, del Regolamento, ritenuta la violazione più grave, aumentata, per effetto del cumulo giuridico, di euro 40.000,00 per ciascuna delle altre due violazioni accertate).

Dette sanzioni sono applicate, quanto a quelle di cui:

- agli art. 6, parr. 1 e 2 e art. 10, par. 2 del Regolamento (UE) n. 537/2014, ai sensi dell'art. 26, comma 1-septies, del D. Lgs n. 39/2010, comma 1, lett. a), primo periodo;

- all'art. 5, par. 5, del Regolamento ai sensi dell'art. 26, comma 1-septies, del D. Lgs n. 39/2010, comma 1, lett. a), secondo periodo.

Tutto ciò, pertanto, determina **l'applicazione nei confronti del dott. Tedoldi di sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 210.000,00**, di cui è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento.

Nei confronti della dott.ssa **Francesca Scelsi**, nata a Milano (MI) il 23 giugno 1973, codice fiscale SCLFNC73H63F205O, è applicata, ai sensi dell'art. 26, comma 1-*septies* del D. Lgs n. 39/2010:

- per la violazione dell'art. 5, par. 5, del Regolamento (UE) n. 537/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria per euro 55.000,00;
- per la violazione dell'art. 8, par. 5, del Regolamento (UE) n. 537/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria per euro 60.000,00.

Tutto ciò, pertanto, determina **l'applicazione nei confronti della dott.ssa Scelsi di sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 115.000,00**, di cui è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento.

Nei confronti della dott.ssa **Eleonora Briolini**, nata a Pescara (PE) il 26 dicembre 1971, codice fiscale BRLLNR71T48G482W, è applicata, ai sensi dell'art. 26, comma 1-*septies* del D. Lgs n. 39/2010:

- per la violazione dell'art. 5, par. 5, del Regolamento (UE) n. 537/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria per euro 50.000,00;
- per la violazione dell'art. 10-*ter*, comma 5, del D. Lgs n. 39/2010, una sanzione amministrativa pecuniaria per euro 50.000,00.

Tutto ciò, pertanto, determina **l'applicazione nei confronti della dott.ssa Briolini di sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 100.000,00**, di cui è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento.

Nei confronti della dott.ssa **Loredana Genovese**, nata a Napoli (NA) il 26 aprile 1969, codice fiscale GNVLDN69D66F839N, è applicata, ai sensi dell'art. 26, comma 1-*septies* del D. Lgs n. 39/2010:

- per la violazione dell'art. 5, par. 5, del Regolamento (UE) n. 537/2014, una **sanzione amministrativa pecuniaria per euro 50.000,00**, di cui è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento.

Nei confronti del dott. **Andrea Meneghel**, nato a Gallarate (VA) il 25 agosto 1971, codice fiscale MNGNDR71M25D869B, è applicata, ai sensi dell'art. 26, comma 1-*septies* del D. Lgs n. 39/2010:

- per la violazione dell'art. 5, par. 5, del Regolamento (UE) n. 537/2014, una **sanzione amministrativa pecuniaria per euro 80.000,00**, di cui è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento.

Nei confronti della dott.ssa **Rosanna Vicari**, nata a Motta Baluffi (CR) il 18 novembre 1961, codice fiscale VCRRNN61S58F771V, è applicata, ai sensi dell'art. 26, comma 1-*septies* del D. Lgs n. 39/2010:

- per la violazione dell'art. 5, par. 5, del Regolamento (UE) n. 537/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria per euro 55.000,00;
- per la violazione dell'art. 10-*ter*, comma 5, del D. Lgs n. 39/2010, una sanzione amministrativa pecuniaria per euro 55.000,00.

Tutto ciò, pertanto, determina **l'applicazione nei confronti della dott.ssa Vicari di sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 110.000,00**, di cui è contestualmente ingiunto alla medesima il pagamento.

Nei confronti del dott. **Simone Del Bianco**, nato a Rimini il 14 dicembre 1965, codice fiscale: DLBSMN65T14H294L, è applicata, ai sensi dell'art. 26, comma 1-*septies* del D. Lgs n. 39/2010:

- per la violazione dell'art. 10-*ter*, comma 5, del D. Lgs n. 39/2010, una **sanzione amministrativa pecuniaria per euro 55.000,00**, di cui è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento.

Nei confronti del dott. **Carlo Consonni**, nato a Pavia il 21 marzo 1964, codice fiscale CNSCRL64C21G388N, è applicata, ai sensi dell'art. 26, comma 1-*septies* del D. Lgs n. 39/2010:

- per la violazione dell'art. 10-*ter*, comma 5, del D. Lgs n. 39/2010, una **sanzione amministrativa pecuniaria per euro 55.000,00**, di cui è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento.

Il pagamento delle indicate sanzioni pecuniarie deve essere effettuato mediante i modelli allegati, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio della copia del modello attestante il versamento effettuato, al seguente indirizzo:

Consob – Via Giovanni Battista Martini n. 3, 00198 Roma (RM), oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it.

Entro il termine previsto per il pagamento della sanzione, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può richiedere alla Consob – ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/1981 – il pagamento rateale della sanzione in un numero di rate mensili da tre a trenta.

La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza delle condizioni economiche disagiate e, in particolare:

- per le persone fisiche: la certificazione attestante l'ISEE;
- per gli enti: un'auto-certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che indichi il patrimonio netto della Società.

Ai fini dell'accoglimento della richiesta, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- per le persone fisiche: la componente del valore ISEE direttamente riferibile al debitore diviso per la scala di equivalenza contenuta nella certificazione ISEE è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante;
- per gli enti: l'auto-certificazione attesta che il patrimonio netto della società è inferiore al quintuplo della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta dall'istante.

La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d'Appello competente per territorio ai sensi dell'art. 195 del TUF.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1-*quinquies*, del D. Lgs n. 39 del 2010, si dichiara che le Relazioni di revisione ai bilanci di esercizio e consolidato di Vincenzo Zucchi S.p.A. redatte da BDO Italia S.p.A. e datate 15 maggio 2023 non soddisfano i requisiti stabiliti dall'articolo 10, comma 2, lett. f) del Regolamento (UE) n. 537/2014.

17 dicembre 2025

IL PRESIDENTE

Paolo Savona

oooooooooooooooooooooooooooo

NB - SVILUPPO ATTO -Delibera articolata- esempio allegato da richiedere ad integrazione-

- **Cubo Markets Ltd** (sito <https://cubomarkets.com> e relativa pagina <https://portal.cubomarkets.com>);
- **"Galidix"** (sito <https://galidix.com> e relativa pagina <https://trading-area.galidix-v2.com>);
- **"Maderix"** (sito <https://maderix.ltd> e relativa pagina <https://user.pointclienthub.ltd>);
- **"Senvix"** (siti <https://senvixitaly.com> e <https://senvix-italy.com>);

- **"Algebris Capital"** (sito <https://algebriscapital.com> e relativa pagina <https://app.algebriscapital.com>).

Sale, così, a **1805** il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti *web* degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, **233** riguardano fenomeni legati a cripto-attività.

* * *

Ordine, ai sensi dell'articolo 7-*octies*, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico della Finanza – Tuf) di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere da:

- **Cubo Markets Ltd** tramite il sito <https://cubomarkets.com> e relativa pagina <https://portal.cubomarkets.com> (delibera n. 24102 del 5 agosto 2026);
- **"Galidix"** tramite il sito <https://galidix.com> e relativa pagina <https://trading-area.galidix-v2.com> (delibera n. 24104 del 5 agosto 2026);
- **"Maderix"** tramite il sito <https://maderix.ltd> e relativa pagina <https://user.pointclienthub.ltd> (delibera n. 24103 del 5 agosto 2026);
- **"Senvix"** tramite i siti <https://senvixitaly.com> e <https://senvix-italy.com> (delibera n. 24101 del 5 agosto 2026);
- **"Algebris Capital"** tramite il sito <https://algebriscapital.com> e relativa pagina <https://app.algebriscapital.com> (delibera n. 24105 del 5 agosto 2026).

* * *

Vietata l'attività di offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto contratti di investimento posta in essere dalla **OÜ Nibble Itsf** anche tramite il sito *internet* <https://nibble.finance> (delibera n. 24100 del 5 agosto 2026).

6 agosto 2026

• 06 ago 2026

Comunicazione su

Società e siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni, segnalati da Autorità di vigilanza estere

Comunicazione Consob su

"Umex Gain" (sito <https://umexgain.com>); "RS Invest" (sito <https://rsinvestlimited.com>); "White Arrow" (sito <https://white-arrow.org>); "Strath Well" (sito <https://strath-well.com>); "Auclimited" (sito <https://auclimited.cc>); "Walton Market" (sito <https://waltonmarketltd.com>); "SRINVA" (sito <https://srinvaltd.com>); "BalanFX" (sito <https://balanzfx.com>); "Advantcrest" (sito www.advantcrest.com); "Nova Trade" (sito <https://nova-trade.com>); "Cervo Rendisco" (siti <https://cervorendisco.com>, <https://cervo-rendisco.net>, <https://cervo-rendisco.site>, <https://cervorendisco-ai.com>, <https://cervorendiscoia.com>, <https://cervo-rendiscoia.com>, <https://cervorendisco-it.click>); "Flandenzo" (siti <https://flandenzo.com>, <https://flandenzoia.net>, <https://flandenzo-it.org>, <https://flandenzoia.com>); "Corona Fondenza" (siti <https://coronafondenza.com> e <https://corona-fondenza.net>)

La Consob nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario ha ordinato complessivamente l'oscuramento di 24 siti *internet*.

In particolare, è stata disposta la chiusura di 10 siti che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari e 14 siti che prestavano abusivamente servizi per le crypto-attività. Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento:

- "Umex Gain" (sito <https://umexgain.com>);
- "RS Invest" (sito <https://rsinvestlimited.com>);
- "White Arrow" (sito <https://white-arrow.org>);
- "Strath Well" (sito <https://strath-well.com>);
- "Auclimited" (sito <https://auclimited.cc>);
- "Walton Market" (sito <https://waltonmarketltd.com>);
- "SRINVA" (sito <https://srinvaltd.com>);
- "BalanFX" (sito <https://balanzfx.com>);
- "Advantcrest" (sito www.advantcrest.com);
- "Nova Trade" (sito <https://nova-trade.com>);

- Sale, così, a 1793 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti *web* degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 233 riguardano fenomeni legati a cripto-attività.

Ordine, ai sensi dell'articolo 7-*octies*, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico della Finanza – Tuf) di porre termine alla violazione dell'articolo 18 del medesimo Tuf, posta in essere tramite i siti *internet* <https://umexgain.com>, <https://rsinvestlimited.com>, <https://white-arrow.org>, <https://strath-well.com>, <https://auclimited.cc>, <https://waltonmarketltd.com>, <https://srinvaltd.com>, <https://balanzfx.com>, www.advantcrest.com e <https://nova-trade.com> (delibera n. 24089 del 22 luglio 2026).

Consob ha ordinato ai sensi dell'articolo 94, par. 1, lett. h), del Regolamento (UE) 2023/1114 ("MiCAR") e dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 129/2024, di porre termine alla violazione dell'articolo 59 del MiCAR posta in essere tramite i siti *internet* <https://cervorendisco.com>, <https://cervo-rendisco.com>, <https://cervo-rendisco.net>, <https://cervo-rendisco.site>, <https://cervorendisco-ai.com>, <https://cervorendiscoia.com>, <https://cervo-rendiscoia.com>, <https://cervorendisco-it.click>; <https://flandenzo.com>, <https://flandenzoia.net>, <https://flandenzo-it.org>, <https://flandenzoia.com>; <https://coronafondenza.com>, <https://corona-fondenza.net> (delibera n. 24088 del 22 luglio 2026).

.....

ATTENZIONE

Comunicazione Consob su :

Avvertenza sulle false comunicazioni apparentemente provenienti dalla Consob

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) richiama l'attenzione sui rischi connessi all'attività di soggetti che, fingendosi dipendenti o collaboratori dell'Autorità, inviano messaggi di posta elettronica utilizzando indirizzi apparentemente riconducibili alla Consob (quali, ad esempio, consob.webber.com.br; consob0-avsa3compliance@consob.webbex.com.br).

Tali comunicazioni, del tutto prive di fondamento, fanno genericamente riferimento a presunte anomalie rilevate dalla Consob e invitano talvolta i destinatari a consultare documenti non meglio specificati tramite link contenuti nelle e-mail. Per rendere più credibili i messaggi, vengono inoltre citati inesistenti "dipartimenti" della Consob.

Si tratta di modalità operative riconducibili a note tecniche di frode, sulle quali anche l'ESMA ha pubblicato uno specifico avviso (<https://www.esma.europa.eu/investor-corner/frauds-and-scams>). Si precisa che tali iniziative non sono in alcun modo riconducibili alla Consob né risultano da essa autorizzate.

Nel rinnovare l'invito alla massima prudenza, la Consob raccomanda di consultare la sezione "Occhio alle truffe!" del proprio sito istituzionale (www.consob.it) e, in particolare, le comunicazioni dedicate al fenomeno del cd. finto recupero crediti, all'utilizzo illecito del logo Consob e alle altre iniziative fraudolente.

Si ricorda inoltre che la Consob non promuove opportunità di investimento, non sollecita il pubblico all'adesione a iniziative finanziarie e non richiede l'invio di somme di denaro o di dati personali (mediante la compilazione di documenti) per finalità di investimento o per altre finalità non riconducibili alle proprie funzioni istituzionali.

23 luglio 2026



PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
BANCA d'ITALIA

- **Data Pubblicazione- 14 Ago 2026**

**Vivi banca Spa - Provvedimento n. 202 del primo luglio 2026
(trasparenza)**

PDF 150 KB

-Richiedi Atto Ufficiale Integrale-

- **Data Pubblicazione:**

14 Ago 2026

**Sigla Srl - Provvedimento n. 201 del primo luglio 2026
(trasparenza)**

PDF 149 KB

-Richiedi Atto Ufficiale Integrale-

- **Data Pubblicazione:**

14 Ago 2026

Sigla Srl - Provvedimento n. 200 del primo luglio 2026

PDF 147 KB

-Richiedi Atto Ufficiale Integrale-

- **Data Pubblicazione:**

14 Ago 2026

Banca Popolare Commerciale Spa - Provvedimento n. 190 del 23 giugno 2026 (AML)

PDF 154 KB

[-Richiedi Atto Ufficiale Integrare-](#)

- Data Pubblicazione:
-

14 Ago 2026

First Security Islami Exchange Italy Srl in l.c.a. - Provvedimento n. 150 del 26 maggio 2026

PDF 159 KB

[-Richiedi Atto Ufficiale Integrare-](#)

- Data Pubblicazione:
-

10 Lug 2026

Recrowd Srl - Provvedimento n. 181 del 16 giugno 2026

PDF 155 KB

[-Richiedi Atto Ufficiale Integrare-](#)

- Data Pubblicazione:
-

10 Lug 2026

Spefin Finanziaria Spa - Provvedimento n. 149 del 26 maggio 2026

PDF 149 KB

[-Richiedi Atto Ufficiale Integrare-](#)

- Data Pubblicazione:
-

22 Giu 2026

Aquileia Capital Services Srl - Provvedimento n. 136 del 12 maggio 2026

PDF 162 KB

- Richiedi Atto Ufficiale Integrale-

- **Data Pubblicazione:**

22 Giu 2026

Banca Profilo Spa - Provvedimenti n. 42, 43, 44 del 17 febbraio 2026 (esponenti)

PDF 180 KB

-Richiedi Atto Ufficiale Integrale-

- **Data Pubblicazione:**

8 Giu 2026

Consultinvest Partecipazioni Spa - Provvedimento n. 125 del 28 aprile 2026

PDF 153 KB

- Richiedi Atto Ufficiale Integrale-



Le “Liste della Vergogna” (Shame-Lists)

In questo mese sono state riscontrate oltre 93 posizioni tra IMPRESE e Soggetti FISICI connessi, che sono apparse alla ribalta delle cronache e divulgate dalle Testate Editoriali ed Agenzie Nazionali, nonché riportate in documenti di massima affidabilità della P.A. e degli Apparati di Giustizia.

Gentile Lettore,

se non sei ancora un nostro “**SOSTENITORE**” o non hai ancora sottoscritto un **ABBONAMENTO** alle liste “**GLI INDESIDERATI**”, affrettati, così facendo ti assicurerai una “**PREVENZIONE**” maggiore verso le “**RELAZIONI con i TERZI**” sia aziendali che di tipo personale.

Non lasciare MAI NULLA AL CASO.

INFORMARSI, oggi, oramai è un **DOVERE**, molti sono i metodi di intrusione nella economia reale da parte di personaggi **INDESIDERATI**.

Fai **ATTENZIONE** ai **FACILI AFFARI** ed alle seducenti proposte apparentemente convenienti, in modo particolare nella Catena degli Approvvigionamenti e dei Trasporti nonché nelle discipline degli Appalti e delle facili proposte collegate a politicanti o da individui sedicenti advisor/consulenti, che potrebbero ammaliarti con aumenti di capitali o prestiti a condizioni con bassi tassi, tentandoti in un momento così delicato per le nostre economie “a corrente alternata”;

Questi metodi potrebbero nascondere tentativi di appropriarsi della tua azienda, e potrei dirti altri esempi ancora, quindi **FIDARSI** ci si può, ma **INFORMARSI** è **BENE**.

IN ALTERNATIVA al sopra richiamato **ABBONAMENTO** del prodotto editoriale “**Liste Indesiderati**”, potrai in qualsiasi momento o sistematicamente ogni giorno quando hai un **DUBBIO**, Accedere al Servizio “**ON DEMAND HELP ME**” che ti permetterà di richiedere **CONTROLLI & VERIFICHE** puntuali su **SOGGETTI** sia essi **IMPRESE** che **PERSONE**.

Basta rilasciare un **MANDATO Generale APERTO** alle Ricerche **OSINT** (totalmente Gratuito), che si attiva al momento del bisogno (**COSTI** variabili a **CONSUMO** e per richiesta formulata) oppure come concordato inviando la Lista dei soggetti in esame, che a stretto giro di qualche ora la si riceverà secondo l’esito del caso.

I costi sono standard e prevedono tre casistiche di risultati:

1-caso di riscontro **“Nullo da segnalare”** come da ricerche nei ns archivi di CRONACA Territoriale.

2-caso di riscontro **“Positivo alla ricerca”**

3-Per i casi Positivi, invieremo i documenti probanti in nostro possesso, ossia

A- **Articolo -NEWS Flash-**

e/o

A- Tutti i documenti in ns possesso applicando forfettariamente un costo di rimborso come segue;

I costi per le ricerche (max € 6.00) sarà applicato come da risultato:

- Caso Nullo = **EURO 1,50 cad.** posizione

-Caso Positivo = **EURO 6.00 cad.** posizione

-Caso Positivo + **1 Documento** = addizionale di **EURO 10.00** e sino a tre doc. con un costo forfettario di EURO 30.00 ed ulteriori documenti saranno gratis.

Il totale delle ricerche +**Tre documenti** sarà di **euro 36.00 (caso Positivo)**

Con un documento: **euro 16.00**

Con due documenti: **euro 26.00**

Caso con ricerca negativa: **euro 1.50**

-Ulteriormente si potranno approfondire le indagini secondo le proprie necessità, e ricostruendo i collegamenti tra le filiere di società e Gruppi e/o tra persone connesse anche a livello internazionale, per l'emersione della “Catena di Comando” e della “Effettiva Proprietà”, a volte schermate in Paesi Black-List;

- Le ricerche e i report multifunzione, saranno contabilizzati secondo le tariffe e le finalità attese, risultante dallo scopo legittimo del richiedente di fatto dichiarato a mezzo mail, all'affidamento dell'incarico.

.....

NB-----In data 7 febbraio 2025 è entrato in vigore il Provvedimento

del 23 luglio 2024 contenente le istruzioni della Banca d'Italia, COVIP, IVASS e del MEF per dare attuazione a quanto previsto dalla **legge 9 dicembre 2021**, n. 220 che ha introdotto nell'ordinamento italiano il divieto per gli intermediari finanziari di finanziare le società italiane ed estere che, direttamente o tramite società controllate o collegate, svolgono attività di produzione o vendita di **< mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse >**.

-Pertanto Informiamo ai lettori che,

- Con il nostro gruppo societario, già **dal mese di GIUGNO** si possono monitorare i beneficiari dei **BONIFICI**, verificando l'eventuale sua presenza o collegamento nelle **"BLACK-LIST"** dei produttori- di Mine e munizioni a grappolo- **ATTENZIONATI**.

-Inoltre sarà possibile, richiedere anche la **TRACCIATURA con un - livello Internazionale - delle società ed eventuali collegate e/o controllate e tutti gli amministratori connessi al soggetto principale con le altre eventuali cariche societarie precedenti.**

La resa del servizio Documentale avverrà in pochi minuti, mentre per il report internazionale, la resa sarà nelle 24 ore successive alla richiesta.

Le Tariffe:

1-Ricerca esito negativo € 2.00 cad.

2-Ricerca esito positivo € 7.00 cad.

3 Report internazionale Base società € 70.00 cad.

3a-Addizionale Base persona € 40.00 cad.

3b-Addizionale Base società controllata e/o

- Collegata anche tramite gli amministratori € 50.00 cad.

3c-Grafo collegamenti su richiesta da un minimo € 150.00 o su preventivo.

4. Documenti eventuali allegati € 10.00 cad.

[illegible]

**E poi.....TANTI SERVIZI SPECIFICI di SICUREZZA AZIENDALE
TI ASPETTIAMO.**

NOI PENSIAMO ed ATTUIAMO QUELLO che TU NON VEDI

-CHIAMACI per ogni ANOMALIA che possa emergere in una qualsiasi AREA AZIENDALE, ti COSTRUIREMO su MISURA un sistema di Sicurezza adeguato e non solo per il rispetto delle normative e conformità, bensì per il mantenimento del “PATRIMONIO dell’IMPRESA” e per la SOSTENIBILITA’ e CONTINUITA’ nel tempo della Tua Organizzazione ed a salvaguardia della FORZA LAVORO, che è il tuo vero capitale inesauribile.

NON TI AVVENTURARE nella GIUNGLA della GLOBALIZZAZIONE da SOLO.

Richiedi un CHECK Aziendale o il piano di partnership.

SOSTIENI LA LIBERA STAMPA

&

IL GIORNALISMO D’INCHIESTA

oooooooooooooooooooooooooooo



-Centrale Rischio- E.S.G.-

**Descrizione servizio/Prodotto** (l'Abbonamento può iniziare da qualunque mese dell'anno) -

Distribuito con Mail c/o casella propria indicata all'iscrizione

--Compila e ritaglia il tagliando e spedischi in busta chiusa ad:

UFFICIO CONTRATTI PRESS -FINANCIAL PROJECT Viale Ascione 12 -80055-PORTICI-NA

Oppure invia copia alla MAIL redazione@financialproject.it;

.....



-SOSTEGNO PRESS- il periodico è in Omaggio

-SOSTENITORE -SIMPATIZZANTE UNIVERSITARIO e/o ATTIVISTA -EURO -OMAGGIO +

Consulenza On Line GRATUITA^

-SOSTENITORE -SIMPATIZZANTE -CITTADINO- **-EURO 50.00 +**

Consulenza On Line GRATUITA +Argomento°

-SOSTENITORE -SIMPATIZZANTE -PROFESSIONISTA **-EURO 150.00 +**

Consulenza On Line GRATUITA +Bonus acquisti*

-SOSTENITORE -SIMPATIZZANTE -IMPRESA **-EURO 300.00 +**

Consulenza On Line GRATUITA +Bonus*+CHECK**

-SOSTENITORE -SIMPATIZZANTE -IMPRESA Benemerita -EURO 500.00 +

Consulenza On Line GRATUITA +Bonus*+CHECK**

-SOSTENITORE -SIMPATIZZANTE -IMPRESA Estera **-EURO 1.000.00 +**

Consulenza On Line GRATUITA +Bonus*+CHECK**

^ -Collegamento telefonico con la RUBRICA HELLO help me
Consulenza e consigli in T.R. o entro poche ore-ESPERTO Risponde-

° **-Si Segnalano ARGOMENTI d'interesse che si vogliono approfondire;
Il Direttore RISPONDE tramite il Periodico o per Mail diretta.**

*** -Per *BONUS COMPENSATIVO* si intende uno sconto specifico maturato ed addizionabile su un acquisto di un PLAFOND FINANZIARIO BASE per richiesta Servizi**

*che saranno erogati dal Gruppo nell'arco di un anno solare; tale sconto è pari: **al 2% -** calcolato sul valore dell'acquisto, in aggiunta anche della LIBERALITA' sottoscritta/abbonamento al Sostegno PRESS- che darà diritto a richieste di servizio per pari importo versato.*

**** -Per CHECK si intende un servizio di Verifiche e Controlli su Criticità Aziendali & normative che è la Base di AUDIT e Revisioni per stilare un PIANO di RISANAMENTO o di ristrutturazione per essere COMPLIANCE.**

--- Se il valore sottoscritto non dovesse essere congruo rispetto alla tariffa ufficiale, si pagherà per differenza il Check oppure si richiederanno altri servizi di importo pari alla liberalità come sopra richiamata.

.....

-PRODOTTI EDITORIALI-

- LISTE SETTIMANALI -comunicate esclusivamente in Mail riservata c/o Imprese e non in divulgazione con TESTATA o in WEB.



ABBONAMENTO alla RASSEGNA STAMPA

-FINANCIAL CRIME - Shame List- “GLI INDESIDERATI “-dall’Anno 2025 ad oggi-

- | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|----------|---------------------------|
| 1- | Abbonamento PROVA -1mese-<liste4> | € | 200.00 | + *PLAFOND ON DEMAND da € |
| | 50.00 oltre IVA + PERIODICO | | | |
| 1- | Abbonamento TRIMESTRE <liste12> | € | 750.00 | + *PLAFOND ON DEMAND da € |
| | 250.00 oltre IVA + PERIODICO | | | |
| 2- | Abbonamento SEMESTRALE<Liste24> | € | 1.200.00 | + *PLAFOND ON DEMAND da € |
| | 500.00 oltre IVA + PERIODICO | | | |
| 3- | Abbonamento ANNUALE <Liste48> | € | 2.000.00 | + *PLAFOND ON DEMAND da € |
| | 500.00 oltre IVA + PERIODICO | | | |
| 4- | Abbonamento consegna ogni 2 gg | € | 3.500.00 | + *PLAFOND ON DEMAND da € |
| | 500.00 oltre IVA + PERIODICO | | | |

<Liste 100 su 50 settimane.>consegna ogni 2 gg

.....



.....



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"

-Centrale Rischi- E.S.G.-

financial PROJECT



PROGETTO INVESTITORI

● -TAGLIANDO di Manifestazione di Volontà

● -Prenotazione alla sottoscrizione di una tipologia di Valore-

● -RICHIESTA di PIANO INVESTIMENTI-

--VALORI d'INVESTIMENTO a 3 Anni rinnovabili a 6 Anni e Convertibili in Azioni a valore prefissato all'atto dell'acquisto.

— Sottoscrittore sia PRIVATO che IMPRESA

TAGLIO	Interessi annui	BONUS INVEST resi in servizi
-da € 10.000.00	3%	+ 6% su valore Invest. -Reso con Sconto su acquisti servizi
-da € 30.000.00	3.5%	+ 5% su valore Invest. -Reso con Sconto su acquisti servizi
-da € 50.000.00	4%	+ 4% su valore Invest + 1 Bonus CHECK Aziendale**
-da € 100.000.00	4,5%	+ 3% su valore Invest + 1 Bonus CHECK Aziendale**
-da € 300.000.00	5%	+ 3% su valore Invest + 2 Bonus CHECK Aziendale**
-da € 500.000.00	5.5%	+ 2% su valore Invest + 3 Bonus CHECK Aziendale**

** -Per **CHECK** si intende un servizio di Verifiche e Controlli su Criticità Aziendali & normative che è la **Base di AUDIT e Revisioni** per stilare un **PIANO di RISANAMENTO** o di ristrutturazione per essere **COMPLIANCE**



financial PROJECT



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"

-Centrale Rischi- E.S.G.-

Segue: Progetto Investitori

---GARANZIE EXTRA oltre quelle portate dal Piano di Investimento:

-- Il sottoscrittore potrà convertire il suo investimento in qualsiasi momento in **PLAFOND Finanziario**, anche parzialmente e sino ad un massimale per anno di € 60.000.00, per cui, potrà ricevere SERVIZI da qualsiasi Divisione, scalando dal Plafond richiamato gli importi dei servizi erogati nell'anno < Gli interessi verranno contabilizzati ogni sei mesi sul residuo investimento >

oooooooooooooooooooooooooooo

COMPILARE IN STAMPATELLO -L'indirizzo dove ricevere eventuali Plichi/documenti-

- **INVESTITORE**-

-**TAGLIO VALORE**- €

< che si intende sottoscrivere previa valutazione del Piano Finanziario >

INTESTATO : Nome

Cognome

CF

-**se Impresa**: Denominazione:

P.IVA

CF

-Attività Svolta:

INDIRIZZO: Via

CAP

COMUNE

PR

REG.

MAIL

@

Tel Fisso +39 0

Mobile

Sono interessato ad un investimento nel Vostro "Progetto Industriale" e dopo aver avuto visione delle vostre attività da documentazione e Piattaforma informatica, esprimo la mia manifestazione di volontà alla sottoscrizione, come sopra espressa in valore previo valutazione del "Piano Finanziario che mi sarà esposto dai vs Tecnici c/o la nostra Azienda/Residenza e previo appuntamento concordato a mezzo Mail.

DATA di Sottoscrizione

Timbro & Firma



Sistemi & Servizi della "ONE SECURITY"

-Centrale Rischi- E.S.G.-

financial PROJECT



-TAGLIANDO D'ORDINE-

-SPAZIO PUBBLICITARIO- (Tutte le tariffe indicate sono escluse IVA)-

Inviare il tagliando e Annunci alla Mail di Redazione-

MODULI da A- < Quarto di Pagina> € 150.00

B- < mezza Pagina> € 250.00

C- < Pagina intera> € 450.00

Posizione uscita: A-entro le prime pagine dopo articoli di Fondo --Aumento 30% costo base

B- Pagine centrali --Costo base

C- Ultime pagine -- Aumento del 15% costo base

Tipologia annuncio:

A- **Esposizione** LOGO e Slogan Aziendale € 150.00= 1/8 di pagina

B- **Ricerca Lavoro:** 1- Domanda- Lavoro* € 30.00 = 1/8 di pagina

2- Offerta-Lavoro - Aziende- € 60.00= 1/8 di pagina + logo € 80.00

***Annunci Lavoro:**

-Giovani sino a 25 anni e Disabili-

-se è iscritto tra liste di -Sostenitore/Simpatizzante Testata- € -OMAGGIO

- Universitari e Neolaureati-Lavoratori industrie maggiore di 25 anni € 20.00

* Le tariffe di cui al punto B non si applicano, se si è Sostenitore o Utente o Investitore della Testata Editoriale.

C- **Redazione -Reportage Aziendale Pubblicitaria/intervista**

1-Costo base servizio € 1.500.00 al giorno/ per Reporter oltre rimborso spese- Locomozione- Vitto- Alloggio. (min. due persone- tecnici)

2- Costo per Pagina Pubblicata € 450.00

D- **BANNER** Logo rotativo su PIATTAFORMA Digitale € 250.00 al mese

Segue: Tagliando d'Ordine Spazio Pubblicitario

-COMPILARE IN STAMPATELLO TAGLIANDO D'ORDINE

L'indirizzo dove ricevere eventuali Plichi/documenti)

INTESTATO a: Nome

Cognome

CF

se Impresa: Denominazione

INDIRIZZO: Via

CAP

COMUNE

PR

REGIONE

RICHIESTA Fattura

P.IVA

CF

Cod. Destinatario

MAIL

@

Tel Fisso**Mobile +**

NOTE:.....

DATA di Sottoscrizione

TIMBRO & FIRMA

.....



Financial

SOSTENERE E COLLABORARE LA RIVISTA

La nostra testata nasce con una missione precisa: informare, prevenire, accompagnare. Ma per farlo in modo indipendente, professionale e costante, è fondamentale il contributo attivo di chi crede in questo progetto. Esistono diversi modi per sostenere e collaborare con noi, ciascuno pensato per valorizzare il legame tra la rivista, le imprese, i cittadini e i professionisti.

PRODOTTI EDITORIALI IN ABBONAMENTO

Offriamo contenuti specializzati, riservati e aggiornati, accessibili tramite abbonamento:

- **Le Liste della Vergogna:** pubblicazioni riservate, aggiornate settimanalmente, contenenti analisi e segnalazioni riferite a soggetti (non identificati direttamente) collegati a reati, contesti territoriali e fatti di cronaca.
- **Flash News, Articoli e Reportage:** contenuti tematici e di approfondimento, estendibili su richiesta a servizi modulari di Business Intelligence, utili per l'assolvimento degli obblighi in materia di conformità normativa (AML, Antifrode, Anticorruzione, D. Lgs 231/01, ESG, ecc.).

SPAZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI

Le aziende possono promuovere la propria immagine all'interno della rivista e sulla nostra piattaforma digitale tramite:

- Banner, slogan e spazi redazionali personalizzati
- Reportage con interviste e servizi fotografici presso la sede aziendale
- Promozione di prodotti, eventi, loghi o servizi in contesti autorevoli e mirati

Tariffe disponibili su richiesta, con soluzioni modulabili in base alle esigenze e agli obiettivi di comunicazione.

IL PIANO SOSTENIBILITÀ DELLA TESTATA

Chiunque può contribuire alla sostenibilità del nostro progetto editoriale attraverso due categorie di adesione economica:

A - SOSTENITORI

Contributo volontario, con importi differenziati e compensati da servizi di consulenza e sconti sull'acquisto di prodotti.

B - INVESTITORI

Partecipazione con impegno finanziario su base triennale o quinquennale. Il capitale versato sarà remunerato attraverso un ritorno economico di interessi e garantito sotto forma di servizi professionali erogati e scalabili. Questa formula rientra nel nostro piano di crowdfunding, con logica di investimento etico e trasparente.

Richiedi la guida dei servizi e il piano finanziario ai numeri:
+39 081 776 80 85 | +39 081 739 39 20 | +39 335 40 51 80

Il Direttore risponde...

Uno spazio di ascolto, confronto
e guida per imprese e cittadini



Hai un dubbio, un caso, un tema che ti sta a cuore?
Scrivi alla redazione.

La tua domanda potrebbe diventare la prossima risposta
pubblicata.

Email: redazione.financialproject@icaworldgate.it
Oggetto: Rubrica – Il Direttore Risponde

Nel tempo dell'informazione confusa e delle risposte preconfezionate, serve uno spazio dove fare chiarezza. "Il Direttore Risponde" nasce con questo spirito: accogliere domande vere, concrete, quotidiane, e offrire risposte dirette, qualificate e sempre documentate.

In ogni numero, il Direttore Andrea De China – forte di oltre cinquant'anni di esperienza nei campi dell'investigazione e dell'intelligence – risponderà a quesiti inviati da lettori, professionisti, imprenditori, associazioni e cittadini. Domande su temi economici, legali, relazionali, organizzativi. Ma anche dubbi, segnalazioni, osservazioni.

L'obiettivo non è solo quello di fornire un parere tecnico, ma di creare un filo diretto tra l'informazione, l'esperienza e l'esigenza reale di chi lavora, decide, costruisce ogni giorno.

Perché una buona domanda vale spesso più di cento risposte, e capire prima è il primo passo per agire meglio.

**“ La pace richiede quattro
condizioni essenziali:
verità, giustizia, amore e
libertà.**

| Papa Giovanni Paolo II

”

La pace non è mai un punto di partenza, ma l'approdo faticoso di chi ha scelto la verità al posto della convenienza, la giustizia invece del silenzio, l'amore come atto rivoluzionario e la libertà come destino condiviso.

RICHIEDETE la DEMO della LISTA

“Gli Indesiderati “

con la **data** di uscita del giornale

financial **CRIME**

Alla MAIL: redazione@financialcrime.it;

Redazione chiusa il 31 Agosto 2026 alle ore 12.00

NEWS - composto da n° 85 pagine- + Demo standard



ICA World Gate Group

Punto di riferimento delle imprese italiane e internazionali per quanto concerne la prevenzione per i rischi di controparte derivanti da operazioni mercantili e finanziarie nonché la difesa dei propri interessi in caso di frode, danno emergente o subito.

icaworldgategroup.it